

## Statuto della Associazione Nazionale Tecnici di Nuoto A.NA.TE.N.

01. Costituzione e sede	12. Assemblea Straordinaria	21. Le Commissioni disciplinari di I grado.
02. Scopo	13. Il Consiglio direttivo.	22. La Commissioni disciplinare d'appello.
03. Durata	14. Il Presidente dell'associazione.	23. Requisiti eleggibilità.
04. Norme generali	15. Il vice Presidente.	24. Presentazione candidature.
05. I soci	16. Rappresentanza legale.	25. Fondo comune.
06. Soci Fondatori	17. Il collegio dei revisori dei conti.	26. Esercizi.
07. Soci Ordinari	18. Funzioni del collegio dei revisori dei conti.	27. Gestione finanziaria e principi.
08. Perdita della qualifica di socio	19. Deliberazioni del collegio dei revisori dei conti.	28. Scioglimento.
09. Organi	20. Principi informativi della disciplina dell'Associazione.	29. Rinvio.
10. Assemblea Generale dei Soci		
11. Assemblea Ordinaria		

### *Articolo 1 Costituzione e sede*

*E' costituita, l'Associazione denominata "Associazione Nazionale Tecnici di Nuoto - A.Na.Te.N.", con sede in Busto Garolfo (MI), via Busto Arsizio s.n.c. Per favorire il miglior assolvimento dei compiti e delle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà deliberare il trasferimento della sede principale, l'istituzione di altre sedi secondarie, sezioni e rappresentanze.*

### *Articolo 2 Scopo*

*L'Associazione è senza finalità di lucro, apolitica e aconfessionale ed ha per oggetto:*

*a) la promozione della comunicazione tecnico scientifica tra operatori e studiosi del nuoto in tutti i suoi rami ed applicazioni, a livello Nazionale ed internazionale, promuovendo e sostenendo studi, ricerche ed ogni altra attività inerente tale ambito, con particolare attenzione agli aspetti etici, formativi, educativi e professionali;*

*b) la divulgazione delle problematiche inerenti il nuoto ed i problemi che a qualunque livello in questo settore vengono coinvolti;*

*c) di promuovere e sostenere la libertà di studio e ricerca di singoli, di Enti pubblici e privati che si propongono l'ampliamento degli orizzonti teorici ed operativi del nuoto e dei suoi rami, assicurando il libero e leale confronto fra indirizzi teorici diversi, sostenendo ogni possibile percorso di integrazione, unificazione e/o confronto;*

*d) di sollecitare la partecipazione dei soci in tutti quegli organismi, enti o commissioni in cui possano apportare utile contributo.*

*L'Associazione, inoltre, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perseguirà lo sviluppo, il potenziamento, la preparazione e la propaganda della pratica sportiva in genere, nonché la diffusione, anche a mezzo pubblicazioni, convegni, seminari e quant'altro possa risultare a tal fine idoneo, della cultura relativa allo sport nelle sue molteplici forme e pratiche e di quanto ad essa sia collegato e/o ricollegabile.*

*Per realizzare lo scopo sociale e al fine di garantire il migliore e più corretto funzionamento, l'Associazione potrà inoltre avvalersi della collaborazione tecnica, professionale, assistenza, consulenza e prestazione d'opere, nelle forme che risulteranno più idonee al perseguimento del fine statutario, di personale, anche esterno alla stessa che, possedendo i requisiti e le capacità necessarie, potrà essere incaricato a svolgere prestazioni per la stessa, anche nei confronti dei propri soci.*

*L'Associazione potrà, per il raggiungimento del proprio scopo sociale, collaborare, affiliarsi, assumere interessenze e partecipazioni in federazioni, associazioni, enti, comitati e quant'altri siano compatibili per forma e/o natura e che abbiano scopo analogo od affine al proprio.*

*L'Associazione potrà inoltre compiere sia in Italia che all'estero, qualsiasi operazione, anche commerciale, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare, comunque connessa al perseguimento dell'oggetto sociale.*

### *Articolo 3 Durata*

*La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato a meno di intervento di scioglimento da deliberarsi a norma del seguente articolo 28 (lo scioglimento).*

### *Articolo 4 Norme Generali*

*I soci si impegnano ad accettare, senza riserve ed a tutti gli effetti, le disposizioni e le deliberazioni dei competenti organi dell'Associazione. Qualsiasi azione tendente ad eludere le disposizioni di cui al presente articolo comporterà l'esclusione dall'Associazione.*

## *CAPO I MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE*

### *Articolo 5 I Soci*

*Possono essere ammesse all'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che, possedendo i necessari requisiti morali e formali, nonché svolgendo attività, ne accettino lo Statuto ed i Regolamenti e si propongano di collaborare per il miglior raggiungimento dei fini istituzionali. I Soci si distinguono in:*

*a) Soci fondatori.*

*b) Soci ordinari.*

#### *Articolo 6 Soci fondatori*

*Sono Soci fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione sottoscrivendone l'Atto Costitutivo. Possono divenire nel tempo Soci fondatori anche quelle persone fisiche e/o giuridiche che acquisiscono particolari meriti nello sviluppo dei fini istituzionali dell'Associazione.*

#### *Articolo 7 Soci ordinari*

*Sono Soci ordinari coloro che, regolarmente iscritti, siano in possesso dei necessari requisiti culturali e morali, e che svolgono attività, tra quelle organizzate dall'Associazione, collaborando inoltre alla vita sociale. Per l'ammissione in qualità di Socio ordinario è necessario:*

*a) aver sottoscritto la domanda di ammissione;*

*b) aver accettato l'impegno a contribuire ed a partecipare alle attività dell'Associazione condividendone le sue finalità;*

*c) essere tesserato con la qualifica di tecnico, istruttore e/o allenatore presso la Federazione Nazionale Nuoto (F.I.N.), o federazione straniera riconosciuta dalla F.I.N.A.;*

*d) essere un operatore tecnico/scientifico (preparatore atletico, biomeccanico, fisico, medico, psicologo, commercialista, impiantista progettista ecc.) nel campo degli sport natatori;*

*e) avere sottoscritto il codice etico della associazione.*

*Il Consiglio Direttivo, accertata la ricorrenza dei requisiti richiesti, provvede ad accettare o respingere la domanda di ammissione degli aspiranti Soci ordinari. La presenza dei Soci ordinari all'Associazione decorrerà dalla data di presentazione della domanda di ammissione.*

#### *Articolo 8 Perdita della qualifica di Socio*

*I Soci possono perdere la qualifica di appartenente all'Associazione per i seguenti motivi:*

- a) per recesso;*
- b) per mancata partecipazione alla vita associativa protratta per almeno un (1) anno;*
- c) per radiazione motivata da gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;*
- d) per morosità nel pagamento della quota annuale protratta oltre il mese di marzo.*

*La perdita volontaria da parte del socio della qualifica di socio avviene per dimissioni che dovranno essere presentate per scritto ed indirizzate al Consiglio Direttivo. Con la presentazione delle dimissioni il socio viene escluso dalla compagine sociale con effetto immediato. La perdita di qualifica di socio, comunque, non dispenserà lo stesso dall'adempiere o dal soggiacere agli eventuali impegni od oneri assunti nei confronti dell'Associazione precedentemente alla data di esclusione o recesso, anche in dipendenza a quanto disposto dai Regolamenti Organici, Direttive e più in genere di qualsiasi disposizione normativa o disciplinare che l'Associazione intenderà far propria e rendere precettava rispetto a tutti i soci.*

## **CAPO II** **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 9** **Organi**

*Gli organi dell'Associazione sono:*

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;*
- b) il Consiglio Direttivo;*
- c) il Presidente dell'Associazione;*
- d) due Vice Presidenti;*
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.*

### **Articolo 10** **L'Assemblea Generale dei Soci**

*L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i soci dell'Associazione. Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente. L'Assemblea è convocata d'iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo (1/10) dei soci, previa richiesta motivata presentata al Consiglio Direttivo.*

*L'Assemblea Generale dei Soci delibera in sede ordinaria e straordinaria. L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria deve avvenire almeno sette (7) giorni prima della data di effettuazione e per quella straordinaria almeno*

*dieci (10) giorni prima mediante affissione all'albo, pubblicazione sul sito ufficiale della associazione od invio di lettera, telegramma o fax a tutti i soci, specificando il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della discussione.*

*Ad ogni socio spetta un solo voto. Egli può farsi rappresentare nelle assemblee, mediante delega scritta, da un altro socio. Ad ogni socio potranno essere attribuite fino a un massimo di tre (3) deleghe. I soci minorenni potranno essere rappresentati in assemblea da un genitore ovvero, in caso di assenza o impedimento, da chi eserciti la curatela o sia stato all'uopo delegato.*

### *Articolo 11 L'Assemblea ordinaria*

*L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno dopo la chiusura dell'esercizio finanziario per discutere e deliberare sulle seguenti materie:*

*a) approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all'ultimo esercizio finanziario concluso e del preventivo economico e finanziario di spesa dell'esercizio finanziario in corso;*

*b) determinazione delle direttive generali riguardanti l'attività e la gestione dell'Associazione.*

*L'Assemblea ordinaria provvede inoltre alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo.*

*L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando:*  
*a) in prima convocazione sia presente almeno la metà (1/2) dei soci;*  
*b) in seconda convocazione, nel rispetto delle norme del Codice Civile, sia presente un qualunque numero dei soci.*

*Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con la maggioranza dei presenti.*

### *Articolo 12 L'Assemblea straordinaria*

*L'Assemblea straordinaria viene convocata esclusivamente per deliberare sulle modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, sull'approvazione e modifica dei regolamenti e dell'ordinamento interno nonché sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:*

- a) in prima convocazione quando siano presenti due terzi (2/3) dei soci;*
- b) in seconda convocazione quando sia presente un qualunque numero di soci.*

*Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con la maggioranza dei presenti.*

### *Articolo 13 Il Consiglio Direttivo*

*Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici membri.*

*In considerazione della specificità dell'oggetto sociale e delle particolari competenze e conoscenze richieste ai componenti dell'organo direttivo dell'Associazione, nonché per il corretto espletamento del suo governo ed efficace perseguimento del fine sociale, i Consiglieri, per essere eletti, dovranno aver maturato, alla data della propria candidatura, una permanenza continuata, svolgendo attività e partecipando attivamente all'organizzazione, alla vita ed alla gestione dell'Associazione, di almeno un anno.*

*Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro (4) anni ed i suoi membri sono eletti dall'Assemblea a maggioranza semplice.*

*Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno due terzi (2/3) dei suoi componenti.*

*Il Consiglio Direttivo, in base agli indirizzi generali dati dall'assemblea e in applicazione a quanto previsto dal presente Statuto, provvede, anche mediante delega al Presidente dell'Associazione:*

*a) agli atti d'ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla direzione e all'esecuzione degli stessi, ad eccezione delle attività espressamente demandate all'assemblea;*

*b) all'amministrazione del patrimonio ed alla vigilanza sul corretto impiego dello stesso ed in particolar modo dei fondi che sono a disposizione dell'Associazione, nei limiti del bilancio approvato dall'Assemblea;*

*c) all'ammissione dei soci ordinari previo gradimento degli stessi da parte del Consiglio;*

*d) alla radiazione dei suoi soci, nonché ad ogni altro provvedimento disciplinare che si dovesse rendere comunque necessario nei confronti dei soci;*

*e) ad incaricare collaboratori e personale (tecnici, professionisti, etc..) per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione ed alla determinazione degli eventuali compensi loro spettanti;*

*f) a vigilare sulla corretta impostazione dell'attività associativa ed a predisporre i programmi delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.*

*Il Consiglio Direttivo provvede inoltre:*

- a) alla nomina del Presidente dell'Associazione;*
- b) alla nomina dei Vice Presidenti;*
- c) alla nomina ed alla revoca dei membri del Commissioni disciplinari di I grado e d'Appello;*
- d) alla ratifica delle decisioni di carattere straordinario prese dal Presidente dell'Associazione;*
- e) a predisporre i bilanci economici e finanziari consuntivo e preventivo, vigilando che le spese non superino i limiti previsti, presentandoli all'approvazione dell'Assemblea;*
- f) a predisporre i regolamenti organici, di disciplina ed ogni altra fonte regolamentare soggetta ad approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria dei soci.*

*Il Consiglio Direttivo provvede anche alla sostituzione dei suoi membri che, per qualsiasi motivo, venissero a cessare delle loro funzioni; i componenti, così nominati, restano in carica fino alla successiva assemblea elettiva, decadendo dal mandato con la nomina dei nuovi Consiglieri.*

*Per la valida costituzione dell'assemblea del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.*

*Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti e, nel caso di numero pari, prevale il voto del Presidente dell'Associazione od, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice-Presidente.*

#### *Articolo 14* *Il Presidente dell'Associazione*

*Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri secondo le norme previste dall'articolo precedente e dura in carica sino allo scadere del suo mandato di Consigliere, salvo i casi di sua revoca o dimissioni. Qualora il Presidente dell'Associazione fosse impossibilitato o assente, le funzioni di Presidente pro-tempore saranno ricoperte dal Vice-Presidente.*

*Al Presidente dell'Associazione spettano i seguenti poteri e doveri:*

- a) presiedere le assemblee dei soci;*
- b) presiedere, convocare e coordinare le attività del Consiglio Direttivo;*
- c) gestire, per delega, l'attività d'ordinaria e straordinaria amministrazione;*

d) convocare e presiedere, previa formulazione dell'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo;

e) provvedere all'esecuzione degli atti di natura straordinaria che, a causa dell'estrema urgenza od al fine di evitare pregiudizio per l'Associazione, non consentano la previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale dovrà essere comunque convocato dal Presidente senza indugio, per la necessaria deliberazione.

Spetta inoltre al Presidente dell'Associazione garantire l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea Generale dei Soci, delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo, nonché vigilare sulla corretta applicazione ed interpretazione dello Statuto, nonché d'ogni altra fonte normativa o regolamentare, anche esterna all'Associazione, che si è inteso rendere obbligatoria e precettiva per la stessa. Il Presidente dell'Associazione deve presentare annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo, che devono essere approvati dall'Assemblea Generale dei Soci. Egli, inoltre, ha la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi sia in sede giudiziale che stragiudiziale. In tal senso potrà, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, nominare procuratori speciali, avvocati e procuratori alle liti, nonché periti.

#### *Articolo 15 Il Vice-Presidente*

*Il Vice-Presidente viene nominato, dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri. In caso di impedimento del Presidente dell'Associazione, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente il quale avrà diritto di firma e di rappresentanza dell'Associazione.*

#### *Articolo 16 Rappresentanza legale*

*La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, spetta al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio direttivo potrà, comunque, concedere mandato ai singoli soci, per i motivi e nelle forme sotto specificate, a rappresentare l'Associazione anche di fronte ai terzi. Il Consiglio Direttivo potrà in tal senso dare specifico mandato ai singoli soci per operare in nome e per conto dell'Associazione, esclusivamente in dipendenza delle competenze, delle attribuzioni e degli incarichi ricoperti in seno all'Associazione, ed affinché le migliori e particolari conoscenze, da questi possedute, rendendo più agevole e proficuo l'espletamento dell'incarico e meglio garantiscano gli interessi dell'Associazione.*

*Il mandato dovrà essere conferito a tempo determinato, specificando il motivo per il quale è stato concesso e le direttive cui il mandatario dovrà attenersi. Il mandatario, pena la responsabilità personale per i danni arrecati, dovrà rendere noto preventivamente ai terzi l'esistenza ed i limiti del mandato nonché attenersi scrupolosamente a quanto in esso contenuto. Il mandatario,*

*al compimento del mandato, sarà tenuto a relazionare al Consiglio Direttivo l'esito dell'incarico ricevuto.*

#### *Articolo 17*

##### *Il Collegio dei Revisori dei Conti*

*Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da almeno tre (3) membri eletti dall'Assemblea Generale tra i soci e non soci. Nella prima riunione, che dovrà essere tenuta nei trenta (30) giorni successivi alla nomina, i componenti eleggono tra di loro il Presidente, il quale dovrà a sua volta nominare un Vice-Presidente con funzioni supplenti, cui sarà demandato il compito di presiedere e dirigere l'attività del Collegio nonché rappresentare tale organo anche nei confronti dei terzi ai sensi del precedente art. 16, comma 2 (Rappresentanza legale). Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro (4) anni. In caso di dimissione o impedimento definitivo di uno o più membri del Collegio, l'Assemblea provvederà alla sostituzione.*

#### *Articolo 18*

##### *Funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti*

*Al Collegio dei Revisori dei Conti sono demandate le seguenti funzioni:*

- a) effettuare il controllo sulla corretta gestione dell'Associazione attraverso la verifica, anche presso gli organi periferici, dei libri e delle scritture contabili;*
- b) esaminare i bilanci preventivi e consuntivi, nonché predisporre eventuali relazioni afferenti la gestione da inviare al Consiglio Direttivo;*
- c) assistere, con funzioni di supporto tecnico, alle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché delle Assemblee Generali dei soci non elettive;*
- d) richiedere relazioni scritte a quanti sono chiamati a gestire e amministrare materialmente il patrimonio dell'Associazione, con potere di sospendere dalle suddette funzioni, in via cautelare e con effetto immediato coloro che, in presenza di gravi e concordanti fatti, siano ritenuti responsabili di irregolarità od omissioni. E' fatto obbligo comunque nei cinque (5) giorni successivi al provvedimento di sospensione, pena la perdita di efficacia dello stesso, trasmettere al Consiglio Direttivo ampia e dettagliata relazione per la sua convalida o revoca;*
- e) emettere circolari, pareri e quant'altro possa risultare necessario o utile a chiarificare ed attuare le direttive relative all'amministrazione ed alla gestione dei beni, impartite dal Consiglio Direttivo, con efficacia vincolante per quanti ne siano i destinatari.*

#### *Articolo 19*

##### *Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti*

*Le decisioni del Collegio dei Revisori dei Conti vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e nel caso di numeri pari prevale il voto del Presidente.*

### **CAPO III ORGANI DI DISCIPLINA**

#### **Articolo 20 Principi informatori della disciplina dell'Associazione**

*La disciplina dell'Associazione è amministrata in base al "Regolamento di disciplina", che viene deliberato dal Consiglio Direttivo. Ogni modifica o integrazione al Regolamento di disciplina dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo che sarà chiamato a decidere a maggioranza dei presenti.*

*Per il perseguimento del rispetto delle norme contenute nello Statuto, dei Regolamenti, nonché di qualsiasi altra fonte normativa o disciplinare interna ed esterna cui l'Associazione intenderà assoggettarsi, ed in particolare all'osservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento giuridico sportivo, primo fra tutti l'esigenza di tutela del principio di "Fair Play" e la conseguente opposizione ad ogni forma di "Illecito sportivo", sono costituiti specifici organi di disciplina a cui, nel rispetto del principio del contraddittorio, è demandata la competenza sia in primo (I) che in secondo (II) grado, su tutto il territorio nazionale, a provvedere, anche mediante la comminazione di sanzioni, affinché tutti i soci si uniformino nel comportamento ai principi del presente Statuto.*

#### **Articolo 21 Le Commissioni disciplinari di I grado**

*Per le questioni disciplinari, nonché per la bonaria composizione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, tra gli organi della Associazione ovvero tra l'Associazione e gli associati, il Consiglio Direttivo nomina per la durata di un biennio e rinnovabili nel mandato per lo stesso tempo, le Commissioni disciplinari di I grado.*

*Le Commissioni vengono nominate su base territoriale, ove necessario, presso le sedi secondarie, le rappresentanze e le dipendenze, istituite in tutto il territorio nazionale. Tali organi, dovranno essere composti dai collegi di cinque (5) membri di cui tre (3) effettivi e due (2) supplenti. I membri effettivi sono costituiti da un Presidente, da un Vice Presidente e da un componente a latere, scelti tra i soci e i non soci. La Commissione dovrà deliberare a maggioranza e giudicare sulla materia ed in conformità alla procedura di cui al Regolamento di disciplina.*

#### **Articolo 22 La Commissione disciplinare d'Appello**

*In seconda e definitiva istanza è chiamata a giudicare la Commissione disciplinare d'Appello. La commissione è composta da un Presidente, un Vice-*

*Presidente e da altri tre (3) membri di cui uno (1) supplente, scelti tra i soci e i non soci, nominati dal Consiglio Direttivo per la durata di due (2) anni rinnovabili nel mandato per lo stesso tempo.*

*In caso di assenza o di impedimento da parte del Presidente, la Commissione potrà essere presieduta dal Vice-Presidente. Essa è chiamata ad assolvere tutti quei compiti riservati alla sua cognizione dal Regolamento di disciplina, in base al quale è tenuta ad esprimersi e che ne stabilisce il funzionamento nonché la relativa procedura.*

#### **CAPO IV** **NORME DI ELEGGIBILITA'**

##### **Articolo 23** **Requisiti di eleggibilità**

*Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:*

- a) siano regolarmente iscritti per l'Associazione;*
- b) non siano stati assoggettati, in base alle norme dell'Associazione ed a quant'altre la stessa riterrà di far proprie a squalifiche, inibizioni, sospensioni ovvero a qualsiasi altra sanzione.*

##### **Articolo 24** **Presentazione delle candidature**

*Tutti i soci che si trovino nelle condizioni di eleggibilità di cui al presente Statuto ed intendano presentarsi candidati a rivestire una carica dell'Associazione, dovranno far pervenire idonea candidatura presso la sede dell'Associazione, ovvero agli organi chiamati a procedere alla nomina, cinque (5) giorni prima dello svolgimento dell'assemblea elettiva o della procedura d'investitura.*

*La candidatura dovrà specificare oltre ai riferimenti anagrafici del socio, la carica cui lo stesso aspira. Nel caso in cui non vengano presentate candidature sufficienti nei termini previsti, potranno essere presentate nel giorno dell'assemblea o della procedura di nomina.*

*L'assemblea o l'organo chiamato ad eleggere, al momento dell'apertura della procedura, dovrà provvedere alla verifica della ricorrenza dei requisiti di eleggibilità nonché del rispetto delle procedure previsti dallo Statuto*

#### **CAPO V** **PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA**

##### **Articolo 25** **Fondo Comune**

*Il Fondo Comune dell'Associazione, ai sensi dell'art. 37 del Codice Civile, è costituito:*

*a) dalle sovvenzioni e dai contributi privati e pubblici, dalle elargizioni e dalle donazioni, nonché dai contributi ordinari e straordinari dei soci e dei partecipanti;*

*b) dai beni patrimoniali acquisiti con le attività dell'Associazione, da destinarsi sempre al perseguimento dei fini istituzionali.*

*Tutti i beni oggetto del Fondo Comune devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio dell'anno, tenuto dal Presidente dell'Associazione e visitato dal Consiglio Direttivo. E' Esclusa la trasmissibilità delle quote o del contributo associativo, nonché la loro rivalutazione.*

#### *Articolo 26 Esercizi*

*Gli esercizi finanziari iniziano il 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.*

#### *Articolo 27 Gestione finanziaria e i suoi principi*

*La gestione finanziaria si svolge nei limiti del bilancio previsionale annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo e votato dall'Assemblea dei soci. Le eventuali variazioni o le integrazioni al bilancio previsionale per contingenze eccezionali dovranno essere predisposte dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'approvazione generale dell'Assemblea Generale dei soci. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere interamente destinate agli scopi istituzionali. E' altresì vietato distribuire direttamente e indirettamente utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che questa sia imposta dalla legge.*

### *CAPO VI NORME FINALI*

#### *Articolo 28 Lo scioglimento*

*Lo scioglimento dell'Associazione, si potrà verificare per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Associazione, per deliberazione all'unanimità dei soci. In tali ipotesi il Presidente dell'Associazione, entro trenta (30) giorni dalla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria che provvederà a nominare il liquidatore, che potrà anche essere scelto tra i non soci, stabilendo le modalità di liquidazione nonché i poteri attribuiti per la devoluzione del patrimonio.*

*Le somme e i beni che residuano in caso di scioglimento, di cessazione o di estinzione dell'Associazione saranno interamente devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità.*

*Articolo 29*  
*Rinvio*

*Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice Civile.*